

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-93 del 09/01/2020
Oggetto	Demanio Idrico Terreni - Concessione per occupazione di terreno demaniale del fiume Taro in comune di Solignano (PR) - Richiedente Barilla G. & R. Fratelli S. p. A. - Pratica PR02T0016/17RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-76 del 08/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove GENNAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 28/07/2017 registrata al PGPR/2017/14522 del 28/07/2017 con cui il sig Claudio Belli c.f. BLLCLD61T23G337S residente in via Cremonese 62 nel Comune di Parma (PR) legale rappresentante dell'Azienda Barilla G. & R. Fratelli S.p.A. P.Iva 01654010345 con sede legale nel Comune di Parma (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua fiume Taro, F4 fronte map 441 e 885 di m 200 in Comune di Solignano (PR), ad uso occupazione con manufatto di scarico (canaletta di diametro 0,6m).

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 300 del 18/09/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del

provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT IT4020021 "Medio Taro";

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

– Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2019/103906 del 02/07/2019), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

– Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale (Nullaosta nota PG/2019/195016 del 19/12/2019);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di 75€ in data 04/10/2019;
- il canone per l'anno 2020;
- il deposito cauzionale la somma pari a euro450 in data 12/07/2005.;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1 . di assentire al sig. Claudio Belli c.f. BLLCLD61T23G337S la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Taro di m 200 sita in località Rubbiano in Comune di Solignano (PR), catastalmente identificata al fg. nF4 fronte map 441 e 885 , per uso occupazione con manufatto di scarico codice pratica PR02T0016/17RN01

2 . di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2031**;

3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/01/2020 (PG/2020/1289 del 07/01/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 522,32 euro,
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 450 euro;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Barilla G. & R. Fratelli S. p. A. c.f ./P.Iva 01654010345 (cod. pratica PR02T0016/17RN01).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Taro individuata al foglio F4 fronte mappali 441, 885 del Comune di Solignano (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a circa m 150 è destinata ad uso attraversamento con canaletta di scarico.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo di 522,32€ entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "STB - Affluenti Po", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 450 euro in data 12/07/2005 sul c/c 00367409 intestato a "Regione Emilia Romagna", viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della

concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1 La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031

2 Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3 Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4 Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5 Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.



## **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. . n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

## **ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAI NULLA OSTA IDRAULICO E DA ENTE DI GESTIONE PARCHI**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2019/103906 del 02/07/2019 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione dei nulla osta idraulico e dell'Ente di Gestione Parchi e la Biodiversita' Emilia Occidentale e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

SERVIZIO CORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI  
E MESSA IN SICUREZZA  
AMBITO DI PARMA

L RESPONSABILE  
Dott. Ing. Gabriele Allifraco

Risposta a nota n° 14522  
del 28-07-2017

Allegati n 1

**ARPAE**

Struttura Autorizzazioni  
e Concessioni di Parma  
P.le della Pace, 1  
**40121 PARMA PR**  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** (2017.650.20.5/81) Comune di Solignano. Istanza di occupazione area demaniale del corso d'acqua denominato "Fiume Taro" - foglio 3, fronte mappali 411 e 25 - per utilizzo di manufatto per scarico acque, diametro 0,6 metri tagliato a metà (canaletta). (Rinnovo)

Richiedente: BARILLA G. e R Fratelli S.p.A.

**Rilascio parere idraulico**

(Rif. protocollo n. PC.2017. 34722 del 03-08-2017)

**Il Responsabile di Ambito**

In riferimento alla richiesta emarginata, relativa al rilascio di parere idraulico all'occupazione di area demaniale del fiume Taro in loc. Rubbiano del comune di Solignano per mantenimento condotta di scarico costituito da canaletta semicircolare;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni,

esprime parere favorevole al mantenimento, su area demaniale del fiume Taro in loc. Rubbiano del comune di Solignano, del manufatto di scarico esistente (canaletta semicircolare diametro m 0.60)

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati li diritti di terzi ed in conformità agli elaborati progettuali allegati alla suddetta richiesta.

Il Responsabile di Ambito  
Dott. Ing. Gabriele Allifraco

Rg Solignano Rubbiano Barilla Arpae  
Scarico Taro 2017

SEDE OPERATIVA

Strada Garibaldi, 75 43121 PARMA Tel. 0521.788711 Fax 0521.772654

PEC: [STPC.InterventiUrgenti@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:STPC.InterventiUrgenti@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it) E-mail: [STPC.InterventiUrgenti@Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:STPC.InterventiUrgenti@Regione.Emilia-Romagna.it)

**DETERMINAZIONE N.812 DEL 13/12/2019**

**OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI DEMANIALI PER MANTENIMENTO MANUFATTO DI SCARICO ACQUE DITTA BARILLA G E R FRATELLI S.P.A. A RUBBIANO NEL COMUNE DI SOLIGNANO - PARERE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

**IL RESPONSABILE D'AREA DR. MICHELE ZANELLI**

**VISTI:**

- la L.R. n. 11 del 02/04/1988 "Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Taro";
- il Decreto Presidente Giunta regionale n. 136 del 2 marzo 1982, "Istituzione del Parco Naturale Boschi di Carrega";
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- il decreto n. 2 del 27.05.2019 di conferimento di posizione organizzativa all'Area Tecnica dal 27/05/2019 al 31/12/2020 del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 9/2016 "Legge Comunitaria Regionale per il 2016"
- il Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvato con Deliberazione della Giunta regionale n° 2609 del 30/12/1999;
- la Variante Parziale al Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 3 del 25/01/2019;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357"
- le Misure Specifiche di Conservazione del Sito della Rete Natura 2000 Z.S.C./Z.P.S. IT4020021 "Medio Taro" approvate con delibera di Comitato Esecutivo n.° 92 del 19/12/2013;
- il "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'Ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 3 del 25/01/2013;



VISTA la trasmissione da parte di ARPAE SAC prot. 5396 del 10/10/19 della documentazione relativa al rinnovo in oggetto, al fine di ottenere i pareri di competenza dell'ente di gestione del Parco del Taro;

VISTA la richiesta di integrazioni prot. 5789 del 29/10/19 inviata da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;

VISTE le integrazioni trasmesse in data 31/08/19;

#### **PREMESSO**

CHE ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409 CEE e della Direttiva Habitat 92/43 il territorio del Parco è stato designato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S) e Zona Speciali di Conservazione (Z.S.C.) "Medio Taro" cod. IT4020021 ;

CHE l'area occupata dall'attività oggetto di valutazione è posta nella porzione del SIC/ZSC Medio Taro situata al di fuori del perimetro del Parco del Taro;

CHE ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1191 del 30/07/07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. n. 7/04" la Valutazione di Incidenza di un progetto o intervento posto all'interno del SIC, ma al di fuori dell'area protetta, compete all'ente che approva il progetto, con modulo di pre-valutazione, previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta;

#### **CONSIDERATO:**

CHE, come si legge nella documentazione presentata (modulo di pre-valutazione di Incidenza), la concessione in oggetto riguarda lo scarico finale S1 in Fiume Taro delle acque industriali e civili relativo sia allo stabilimento Rubbiano sughi che allo stabilimento Bakery e delle acque meteoriche relative allo stabilimento Bakery;

VISTA la determinazione n.704 del 18/10/2016 contenente il PARERE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in merito al procedimento di VERIFICA (SCREENING) RELATIVA AL PROGETTO DI AUMENTO DI CAPACITA' PRODUTTIVA E AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE AZIENDALE A SERVIZIO DEL NUOVO STABILIMENTO SUGHI BARILLA DI RUBBIANONEL COMUNE DI SOLIGNANO, dalla quale si evince che il Progetto degli scarichi, così come previsto, mette in atto dei parametri di qualità delle acque, che migliorano quelli imposti dal D.Lgs 152/06 riferito agli scarichi industriali, tendendo a quelli previsti in riferimento alla qualità delle acque per la vita dei ciprinidi;

CHE pertanto si ritiene di valutare non significativa l'interferenza negativa degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel ZSC/ZPS Medio Taro in riferimento alla concessione in oggetto;

#### **DETERMINA**

1. di esprimere il parere di competenza in merito alla Valutazione di Incidenza, valutando che IL RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI DEMANIALI PER MANTENIMENTO MANUFATTO DI SCARICO ACQUE DITTA BARILLA G E R FRATELLI S.P.A. A RUBBIANO NEL COMUNE DI SOLIGNANO, non comporta un'incidenza negativa significativa relativamente agli habitat e specie di interesse comunitario del ZPS/ZSC Medio Taro;
2. di rilasciare la presente fatti salvi i diritti di terzi e le competenze degli altri enti preposti;
3. di approvare altresì l'estratto del presente atto, di cui all'art. 13 della L. 394/91, riportato nell'allegato "A", che dello stesso diventa parte integrante;
4. di dare atto che la presente determina:
  - va inserita nel registro delle determinazioni;



- va pubblicata per estratto ai sensi della L 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- va trasmessa all'Area Vigilanza e Conservazione dell'ente;
- va trasmessa al richiedente ARPAE SAC.

IL RESPONSABILE D'AREA  
Dott. Michele Zanelli  
documento firmato digitalmente  
*ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Il/La sottoscritto Claudio Belli c.f. BLLCLD61T23G337S in qualità di legale rappresentante di Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. p.Iva 01654010345, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il concessionario/ legale rappresentante

RUBBIANO, 07-01-2020

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE



BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A.  
Stabilimento di Rubbiano  
Via Veneto, 8 - Solignano  
Parma - P.IVA 01654010345

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – D.M. 10 novembre 2011)



Il/La sottoscritto/a **BELLI CLAUDIO** - Codice fiscale **BLLCLD61T23G337S**

in qualità di  titolare  legale rappresentante  presidente  incaricato  
 altro (*specificare*) \_\_\_\_\_

della (*specificare ragione sociale/denominazione*) **BARILLA G. e R. Fratelli Spa – Stabilimento di Rubbiano di Solignano (PR)** - P.IVA/cod. fiscale **01654010345**

*Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:*

**DICHIARA** che la marca da bollo apposta sulla presente dichiarazione ed annullata, con identificativo:

n. 01180724692084	data - 07.01.2020
n. 01180724692073	data - 07.01.2020
n. 01180724692062	data - 07.01.2020
n. 01180724692051	data - 07.01.2020
n. 01180724692040	data - 07.01.2020

si riferisce alla pratica:

**ISTANZA di rinnovo Concessione - Pratica PR02T0016/17RN01** ed è detenuta in originale presso la sede di Rubbiano di Solignano.

Rubbiano li 07.01.2020

**Il Dichiarante**

CLAUDIO BELLI



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**